



Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Modifica del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 13 aprile 2015¹;

visto il parere del Consiglio federale del 5 giugno 2015²,

decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 1965³ sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:

- a. l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; o
- b. l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 20

². Per i redditi di capitali mobili

¹ Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.

¹ FF 2015 4395

² FF 2015 4429

³ RS 642.21

² Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa. La procedura di notifica è ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all'interno di un gruppo svizzero o internazionale.

³ Se, nei casi di cui all'articolo 16 capoverso 2^{bis}, la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l'esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente, la procedura di notifica è concessa dietro eventuale riscossione di una multa disciplinare secondo l'articolo 64.

Art. 70c

V. Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016

¹ Gli articoli 16 capoverso 2^{bis} e 20 si applicano anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.

² Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 2^{bis}, l'interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi remunerativi.

³ La richiesta va presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2016⁴

Termine di referendum: 19 gennaio 2017

⁴ FF 2016 6867